

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Irragionevole durata del processo esecutivo: indennizzo al debitore esecutato?

Va confermato che il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l'irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all'esclusivo interesse del creditore, sicchè egli - a differenza del contumace nell'ambito di un processo dichiarativo - è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d'opposizione ex [artt. 615 e 617 c.p.c.](#), la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica; inoltre, la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poichè egli dall'esito del processo riceve un danno giusto.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 14.6.2017, n. 14840

...omissis...

Svolgimento del processo

Con decreto L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, depositato il 16 gennaio 2015 la Corte d'appello di Roma accoglieva l'opposizione presentata da *omissis* per ottenere la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di un equo indennizzo. Processo presupposto tre procedure esecutive immobiliari riunite, svoltesi innanzi al Tribunale di Nola dal 29.12.1992 al 16.07.2013 a carico dei medesimi opposenti, per cui riteneva che la durata irragionevole fosse da determinare in 17 anni e liquidava per ciascun ricorrente la somma di Euro 16.250,00, oltre interessi legali.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il Ministero, sulla base di due motivi.

Sono rimasti intimati gli originari ricorrenti-opponenti.

Motivi della decisine

La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

Va preliminarmente ritenuta la regolarità del contraddittorio, in quanto avendo avuto esito negativo il primo tentativo di notifica del ricorso presso il difensore degli originari ricorrenti - effettuato in data 16.07.2015, come emerge dalle relate - l'Amministrazione si è prontamente attivata in data 23.07.2015 per rinnovare la notificazione ai ricorrenti, che è andata a buon fine.

Con il primo motivo l'Amministrazione denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 75 c.p.c., per avere la corte territoriale riconosciuto l'equo indennizzo senza alcuna considerazione delle vicende in concreto caratterizzanti il giudizio presupposto, in particolare che i ricorrenti avevano la posizione di debitori esegutati, nonostante detta posizione avesse formato oggetto di una specifica eccezione.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte si è già espressa nel senso che:

a) il debitore esegutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l'irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all'esclusivo interesse del creditore, sicchè egli - a differenza del contumace nell'ambito di un processo dichiarativo - è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica (Cass. n. 89/16);

b) la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poichè egli dall'esito del processo riceve un danno giusto. Pertanto, ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (Cass. n. 14382/15). La Corte territoriale non ha offerto alcuna motivazione al riguardo, sebbene fatto sottoposto alla sua attenzione.

Il secondo motivo, con il quale - in via subordinata - si censura, deducendo il vizio di motivazione, la quantificazione dell'indennizzo alla luce delle circostanze sopra esposte, rimane superato dall'accoglimento del primo mezzo. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con conseguente assorbimento della restante censura.

Il decreto impugnato va pertanto cassato.

Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2. Infatti, accertata l'inesistenza di paterna d'animo da irragionevole durata del giudizio presupposto, non operando per il debitore esecutato la presunzione di danno non patrimoniale, la domanda va rigettata.

Le spese del giudizio di merito e di legittimità possono essere compensate per essere recente l'orientamento espresso da questa Corte in materia.

pqm

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, respinge la domanda di equa riparaazione; dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero processo. Motivazione semplificata.